

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Sostegno e sviluppo della rete nazionale di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali per la prevenzione dei rischi oncogeni nei luoghi di lavoro

Tra

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con sede in Roma Piazzale Giulio Pastore 6, Codice Fiscale 01165400589 e P. IVA 00968951004, di seguito denominato "INAIL", rappresentato dal Direttore Centrale Ricerca, Dott. Edoardo Gambacciani,

E

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede legale in Via Francesco Sforza 28, 20122 Milano, Codice Fiscale e P.IVA 04724150968, di seguito "Policlinico", rappresentato dal Direttore Scientifico, Prof. Fabio Blandini

*Di seguito INAIL e Policlinico sono anche dette "**Parti**".*

PREMESSO CHE:

- L'INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- L'INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- L'INAIL attraverso il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (di seguito DIMEILA) svolge e promuove attività di studio, ricerca scientifica e sperimentazione, secondo i principi della medicina del lavoro, dell'epidemiologia occupazionale e dell'igiene del lavoro ed ambientale con particolare attenzione allo studio dei rischi associati all'esposizione lavorativa ed ambientale ad agenti tossici, cancerogeni e alle nanotecnologie, anche attraverso lo sviluppo di nuove tecniche di monitoraggio biologico e di nuovi biomarcatori molecolari;
- Il Policlinico è un Ente di diritto pubblico del Servizio Sanitario Nazionale a rilevanza nazionale, dotato di personalità giuridica, avente piena autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

- Policlinico, in qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) caratterizzato dall'integrazione tra assistenza, ricerca e formazione, persegue, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca, prevalentemente clinica traslazionale e applicata nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- il Piano di attività della ricerca 2022-2024 dell'INAIL, approvato con delibera n.1 dell'11 gennaio 2022 del Consiglio di indirizzo e vigilanza, prevede che il Laboratorio di epidemiologia occupazionale e ambientale svolga attività di ricerca per la sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali per la prevenzione dei rischi oncogeni nei luoghi di lavoro;
- il suddetto Piano di attività prevede l'attivazione di un accordo di collaborazione onerosa con i Centri Operativi Regionali (COR) e/o le Regioni per il sostegno e lo sviluppo della rete nazionale di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali;
- l'Inail vanta una consolidata sinergia con la suddetta rete regionale, finalizzata a supportare le strutture sanitarie sul territorio nell'attivazione del sistema di monitoraggio dei rischi oncogeni occupazionali previsto dall'art. 244 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i, dedicando una particolare attenzione ai cancerogeni noti ancora in uso;
- considerati i risultati raggiunti e ravvisata l'opportunità di proseguire tale collaborazione per un ulteriore biennio, al fine di dare continuità e impulso al miglioramento/consolidamento delle attività del ReNaTuNS utilizzando il lavoro finora svolto e le conoscenze nel frattempo acquisite in materia;
- il Policlinico, nella sua funzione di COR Lombardia, rappresenta l'Unità Operativa di riferimento e di coordinamento del progetto, partecipando alla definizione degli strumenti per lo sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori naso-sinusali, all'analisi dei dati in forma aggregata finalizzata alla produzione di studi analitici e all'utilizzo di archivi amministrativi correnti per la stima dell'incidenza dei tumori naso-sinusali e l'analisi dei rischi;
- per le suddette attività, è riconosciuto al Policlinico un contributo finanziario annuo, a carico dell'INAIL, di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); detto contributo sarà ripartito in favore dei COR Regionali – previa stipula di specifica convenzione - secondo quanto previsto nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO CHE

- le Parti concordano nel ritenere che lo sviluppo sinergico di specifici progetti di ricerca in ambiti di interesse comune e convergenti verso il medesimo obiettivo costituisce garanzia di maggiore efficacia dell'attività di ricerca e presupposto per l'ottimizzazione dell'impiego delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, consentendo di raggiungere risultati di più elevato livello qualitativo;
- appare coerente con le finalità delle Parti contraenti, anche alla luce della positiva esperienza svolta e dei risultati ottenuti, proseguire la suddetta collaborazione finalizzata a supportare le strutture regionali nello sviluppo della rete di sorveglianza

epidemiologica dei tumori naso-sinusalì attraverso il rafforzamento del registro nazionale (ReNaTuNS) per la prevenzione della malattia;

- si rende necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione relative alle attività da realizzare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, a collaborare per lo sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori naso-sinusalì attraverso l'implementazione del registro nazionale ReNaTuNS, promuovendo l'adozione degli strumenti attuativi dell'art. 244 del D.Lgs. 81/2008, degli atti deliberativi per l'istituzione dei COR TuNS nelle regioni dove ancora non sono presenti e la stimolazione della produzione di dati nelle regioni dove già sono stati emanati gli atti deliberativi.

In particolare, la presente collaborazione si incentra sui seguenti obiettivi:

1. Consolidamento della rete dei COR attraverso:

- la diffusione delle conoscenze e delle esperienze acquisite dai COR già attivi per favorire la standardizzazione delle procedure di ricerca attiva dei casi, il confronto e la creazione di repository dedicati (ad es. delibere e determine regionali di istituzione COR TuNS che potranno servire come modelli per gli istituendi COR);
- la promozione del flusso delle fonti informative interessate mediante l'attivazione di convenzioni mirate all'acquisizione di dati sanitari (per es. schede di dimissione ospedaliera regionali, cartelle cliniche) e dati di popolazione di carattere nominativo (anagrafi degli assistiti);
- la promozione del rapporto fra i COR TuNS e/o COR TP e le sedi regionali INAIL per la condivisione di dati utili alla ricostruzione della storia lavorativa dei casi di tumore naso-sinusale e/o a bassa frazione eziologica;
- il proseguimento delle attività di formazione per intervistatori con l'obiettivo di aumentare la qualità nella somministrazione dei questionari espositivi e diffondere le informazioni anche del registro degli esposti a cancerogeni (modalità di tenuta, invio, ecc.);
- l'adozione degli strumenti attuativi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché degli atti deliberativi per l'istituzione dei COR TuNS e dei COR TP a bassa frazione eziologica nelle regioni dove ancora non sono presenti e stimolare la produzione di dati nelle regioni dove sono stati già emanati gli atti deliberativi.

2. Aggiornamento dell'archivio ReNaTuNS attraverso:

- l'acquisizione dei dati di incidenza e di esposizione agli agenti causali coinvolti;
- la programmazione della stesura del Secondo Rapporto ReNaTuNS;
- il consolidamento dell'utilizzo dell'applicativo ReNaTuNS WEB in ogni regione.

3. Sviluppo attività di ricerca sui TuNS attraverso:

- stima del numero di aziende e di addetti esposti a polveri di legno e cuoio;
- stima dei casi attesi di TuNS e mappatura nazionale;
- analisi comparativa tra casi attesi di TuNS e casi denunciati INAIL;
- analisi delle co-esposizioni, mediante utilizzo del recente Rapporto SIREP;
- prospettive di ricerca relativamente all'analisi della sopravvivenza e all'analisi descrittiva dei casi con esposizione ambientale e familiare;
- attività legate alla comunicazione, per incrementare la diffusione delle conoscenze sulle attività a rischio per i TuNS, considerando la scarsa percezione del rischio negli ex esposti;
- approfondimento degli aspetti di disagio psicologico dei pazienti con tumore nasosinusale.

4. Sviluppo attività di ricerca sui tumori professionali a bassa frazione eziologica attraverso:

- lo sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori a bassa frazione eziologica mediante l'implementazione del ReNaLOCCAM e favorendo l'attività di ricerca attiva con le interviste per la definizione del profilo di esposizione per i cluster di casi possibilmente significativi individuati nella regione;
- la valutazione sulla integrazione di archivi amministrativi correnti (flussi informativi, INPS, SIREP) per favorire la ricostruzione anamnestica della componente occupazionale tra i possibili fattori di rischio di insorgenza di patologie tumorali;
- la standardizzazione delle procedure di integrazione degli archivi amministrativi correnti (flussi informativi, INPS, SIREP);
- l'analisi dei rischi occupazionali in relazione alla patologia o comparto, con un focus sulle lavoratrici.

Ciascuna Parte provvederà a:

- realizzare le attività di ricerca e sviluppo di propria competenza;
- condividere e rendere disponibile all'altra Parte il proprio materiale tecnico, ossia documenti sotto qualsiasi forma, programmi informatici, data base o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi;
- consentire al personale dell'altra Parte, previo preavviso e conseguente autorizzazione, l'accesso e l'utilizzo delle proprie strutture e laboratori coinvolti in ciascun progetto di ricerca;

- ove necessario e ritenuto utile ai fini di un miglior perseguimento degli scopi di ciascun progetto di ricerca, rendere disponibili all'altra Parte, previo preavviso e conseguente autorizzazione, i propri locali e/o spazi;

- incentivare e facilitare lo scambio di informazioni pertinenti a ciascun progetto tra il personale rispettivamente impiegato.

Art. 3 – Durata

Il presente accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata biennale (24 mesi) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente accordo.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo posta elettronica certificata.

Alla scadenza dell'accordo i Responsabili scientifici redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Art. 4 - Responsabili scientifici

I responsabili scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca di cui al presente accordo sono:

- per l'INAIL – le dott.sse Stefania Massari e Alessandra Binazzi, del DIMEILA.
- per il Policlinico – la dott.ssa Carolina Mensi.

Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i responsabili individuati, impegnandosi in tal caso a darne tempestivamente comunicazione scritta all'altra Parte.

Art. 5 - Finanziamento

Per la realizzazione delle attività di ricerca di cui al presente accordo, l'INAIL riconosce al Policlinico un finanziamento complessivo di € 300.000,00 (trecentomila/00) comprensivo di spese ed oneri, erogato in due annualità e alle seguenti scadenze e condizioni:

I annualità:

- 70% a seguito della sottoscrizione del presente accordo e successivamente alla comunicazione dell'avvio delle attività progettuali da parte del Policlinico;
- il restante 30% subordinatamente all'approvazione, da parte dell'INAIL, della rendicontazione finanziaria intermedia relativa al primo anno di attività e di una relazione scientifica intermedia sullo stato di avanzamento del progetto;

II annualità:

- 50% subordinatamente all'approvazione da parte dell'INAIL della seconda relazione scientifica intermedia;

- il saldo subordinatamente all'approvazione da parte dell'INAIL della rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute per il progetto e della relazione scientifica finale relativa al raggiungimento degli obiettivi programmati.

L'erogazione delle quote riferite alla II annualità è subordinata all'espletamento da parte dell'INAIL della necessaria procedura autorizzatoria della relativa spesa nell'esercizio finanziario di competenza.

Il rimborso delle spese riconosciute non può determinare un utile o un margine di profitto per il Policlinico.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul Conto di Tesoreria Unica o sul Conto Corrente bancario o postale dedicato indicato dal Policlinico.

Le quote di finanziamento saranno corrisposte dietro presentazione da parte del Policlinico di richieste di pagamento o note di debito, da inviare a dccricerca@postacert.inail.it ed intestate a "INAIL – Direzione Centrale Ricerca – Ufficio II Coordinamento gestionale e supporto alle attività di ricerca corrente e finalizzata". Le suddette richieste o le note di debito dovranno riportare il codice unico di progetto (CUP) indicato all'art. 9 del presente accordo e gli estremi del conto di tesoreria su cui effettuare l'accredito.

La richiesta di erogazione del primo acconto dovrà essere inoltrata dal Policlinico contestualmente o successivamente alla comunicazione dell'avvio delle attività progettuali.

Le successive richieste di finanziamento dovranno essere inoltrate solo a seguito della positiva valutazione da parte dell'INAIL sia delle relazioni scientifiche, sia delle rendicontazioni finanziarie, secondo le modalità previste al successivo art. 7.

Il finanziamento riconosciuto, avendo natura contributiva, è fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1972, n. 633 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Costi ammessi a finanziamento

Il finanziamento erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese strettamente connesse alle attività programmate secondo quanto previsto dal relativo piano di spesa allegato al presente accordo e limitatamente al periodo di durata dello stesso (Allegato 1).

Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento riconosciuto i seguenti costi:

- a) quote stipendiali per il personale di ruolo a tempo indeterminato;
- b) spese generali superiori al 10% del finanziamento INAIL, al netto di eventuali subcontratti e delle stesse spese generali;
- c) costi per acquisto o locazione di immobili e/o fabbricati;
- d) costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni;
- e) costi per forniture ordinarie di materiale di cancelleria, nonché per materiali di consumo informatico;
- f) costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza;
- g) costi per l'acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili.

Eventuali richieste di rimodulazione del budget di progetto potranno essere presentate esclusivamente in due occasioni: entro 30 giorni antecedenti alla scadenza della I annualità ed entro 30 giorni antecedenti alla conclusione del progetto di ricerca.

Art. 7 – Rendicontazione scientifica e finanziaria

Al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui al presente accordo, il Policlinico inoltra al responsabile scientifico INAIL e al Dipartimento di riferimento di cui all'art. 4:

- la prima relazione scientifica intermedia, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della prima annualità;
- la seconda relazione scientifica intermedia, entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza dei 18 mesi dall'inizio della ricerca;
- la relazione scientifica finale entro e non oltre sessanta giorni dal termine del progetto stesso.

Per l'erogazione delle quote di finanziamento successive al primo acconto, il Policlinico inoltra all'INAIL, all'indirizzo di posta certificata dcricerca@postacert.inail.it, utilizzando apposita modulistica messa a disposizione dall'Istituto:

- la rendicontazione finanziaria intermedia del I anno entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della prima annualità;
- la rendicontazione finanziaria finale entro sessanta giorni dal termine dello stesso, completa anche della rendicontazione intermedia.

Le rendicontazioni finanziarie sono redatte secondo i criteri di ammissibilità delle spese e delle modalità previsti dal Disciplinare di rendicontazione di cui all'Allegato 2 al presente Accordo.

Il responsabile scientifico INAIL valuterà i risultati dell'attività di ricerca, svolta dal Policlinico in relazione agli obiettivi prefissati, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle relazioni scientifiche dallo stesso inviate.

Nel caso in cui le relazioni scientifiche non siano valutate idonee a dimostrare la coerenza tra lo stato di avanzamento della ricerca e gli obiettivi fissati nel presente accordo, la Direzione Centrale Ricerca provvederà a richiedere chiarimenti al Policlinico, che dovrà fornire riscontro entro i successivi trenta giorni dalla data della richiesta stessa.

Nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano di esprimere un parere favorevole in ordine alla prosecuzione del progetto, l'INAIL ha facoltà, previa comunicazione al Policlinico, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e l'eventuale recupero delle somme erogate.

L'INAIL si riserva di disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca e per un periodo di almeno cinque anni successivi al termine della ricerca.

Art. 8 - Diffida ad adempiere e risoluzione

Qualora, in sede di valutazione delle relazioni di cui al precedente art.7, vengano accertate gravi violazioni degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili

al Policlinico, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto di ricerca, l'INAIL intima per iscritto allo stesso, a mezzo posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

E' espressamente convenuto che, in caso di risoluzione del presente accordo, il Policlinico dovrà provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo medesimo non ancora spese.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Policlinico, in assenza di un apposito conto di Tesoreria Unica, dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge n. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii., indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente, con apposita dichiarazione da rendere secondo il modello che verrà allegato in sede di richiesta della ricevuta o della nota di debito.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Il codice CUP del progetto di cui al presente accordo è C43C24000850005.

Art. 10 - Pubblicazioni e risultati della ricerca

I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall'INAIL con l'indicazione di coloro che ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dal Policlinico dietro esplicita autorizzazione dell'INAIL riportando espressamente l'indicazione "Ricerca realizzata con il contributo finanziario dell'INAIL".

Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovrà tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell'INAIL.

Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del presente accordo, nel rispetto del D.lgs. n. 30 del 2005 e ss.mm.ii. e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall'INAIL sul costo complessivo della ricerca.

In caso di realizzazione di prodotti o strumenti prototipali, la disponibilità e le modalità di utilizzo degli stessi al termine delle attività progettuali sarà disciplinato da un apposito accordo tra le parti, tenuto conto delle specifiche esigenze tecnico scientifiche connesse alle possibilità di sviluppo.

Qualora le Parti decidano, nel rispetto della propria regolamentazione interna, di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla

suddette tipologie di società, si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l'acquisizione di una licenza d'uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse.

I loghi istituzionali delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, previa comunicazione alla controparte.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Art. 11 – Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente accordo.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.

Art. 13 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente accordo, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 14 – Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme generali di legge.

Art. 15 - Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Art. 16 - Sottoscrizione, registrazione e spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Il Direttore Scientifico
Prof. Fabio Blandini

INAIL
Il Direttore Centrale Ricerca
Dott. Edoardo Gambacciani

(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

SCHEMA DI RIPARTIZIONE DEI FONDI

REGIONE CAPOFILA. Coordina e gestisce il progetto rapportandosi con INAIL e le altre strutture regionali partecipanti. Partecipa al progetto per la definizione degli strumenti per lo sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori di sospetta origine professionale, per l'analisi dei dati in forma aggregata finalizzata alla produzione di studi analitici e per l'utilizzo di archivi amministrativi correnti per la stima dell'incidenza e l'analisi dei rischi. REGIONE: Lombardia

La ripartizione dei fondi per le strutture regionali partecipanti è definita dalla Regione capofila, in accordo con INAIL, sulla base dei diversi livelli di carico di attività, in relazione al contributo della struttura regionale.

Tabella riassuntiva

REGIONE	STRUTTURA DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA ATTIVITA' DI RICERCA	Importo
Lombardia	Centro Operativo Regionale (COR)	Coordinamento scientifico del progetto, definizione della metodologia per lo sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori di sospetta origine professionale e sperimentazione operativa	71.000*
Piemonte	Centro Operativo Regionale (COR)	Sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori di sospetta origine professionale e produzione di dati analitici	14.000
Toscana	Centro Operativo Regionale (COR)	Sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori di sospetta origine professionale e produzione di dati analitici	14.000
Emilia-Romagna	Centro Operativo Regionale (COR)	Sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori di sospetta origine professionale e produzione di dati analitici	14.000
Lazio	Centro Operativo Regionale (COR)	Sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori di sospetta origine professionale e produzione di dati analitici	14.000
Marche	Centro Operativo Regionale (COR)	Sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori di sospetta origine professionale e produzione di dati analitici	14.000
PA Bolzano	Centro Operativo Regionale (COR)	Analisi di fattibilità per la registrazione dei casi di tumore di sospetta origine professionale	8.000
PA Trento	Centro Operativo Regionale (COR)	Analisi di fattibilità per la registrazione dei casi di tumore di sospetta origine professionale	8.000
Valle d'Aosta	Centro Operativo Regionale (COR)	Analisi di fattibilità per la registrazione dei casi di tumore di sospetta origine professionale	8.000
Liguria	Centro Operativo Regionale (COR)	Consolidamento delle attività per la registrazione dei casi di tumore di sospetta origine professionale e sperimentazione operativa	11.000

Veneto	Centro Operativo Regionale (COR)	Sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori di sospetta origine professionale e produzione di dati analitici	14.000
Friuli-Venezia Giulia	Centro Operativo Regionale (COR)	Sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori di sospetta origine professionale e produzione di dati analitici	14.000
Umbria	Centro Operativo Regionale (COR)	Analisi di fattibilità per la registrazione dei casi di tumore di sospetta origine professionale	8.000
Abruzzo	Centro Operativo Regionale (COR)	Consolidamento delle attività per la registrazione dei casi di tumore di sospetta origine professionale e sperimentazione operativa	11.000
Molise	Centro Operativo Regionale (COR)	Analisi di fattibilità per la registrazione dei casi di tumore di sospetta origine professionale	8.000
Campania	Centro Operativo Regionale (COR)	Consolidamento delle attività per la registrazione dei casi di tumore di sospetta origine professionale e sperimentazione operativa	11.000
Calabria	Centro Operativo Regionale (COR)	Consolidamento delle attività per la registrazione dei casi di tumore di sospetta origine professionale e sperimentazione operativa	11.000
Basilicata	Centro Operativo Regionale (COR)	Consolidamento delle attività per la registrazione dei casi di tumore di sospetta origine professionale e sperimentazione operativa	11.000
Puglia	Centro Operativo Regionale (COR)	Consolidamento delle attività per la registrazione dei casi di tumore di sospetta origine professionale e sperimentazione operativa	11.000
Sicilia	Centro Operativo Regionale (COR)	Sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori di sospetta origine professionale e produzione di dati analitici	14.000
Sardegna	Centro Operativo Regionale (COR)	Consolidamento delle attività per la registrazione dei casi di tumore di sospetta origine professionale e sperimentazione operativa	11.000
Totale			300.000

* Include Euro 30.000 per le spese amministrative e di overhead di gestione del progetto, Euro 41.000 per le spese di coordinamento scientifico del progetto.